

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017  
819/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL  
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 620/2017/E/EEL) RISPETTO A  
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI  
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 525/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 7 settembre 2017, 620/2017/E/EEL (di seguito: 620/2017/E/EEL).

#### CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 620/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all'articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 18 ottobre 2017 (prot. Autorità 34224 del 19 ottobre 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 10 novembre 2017 (prot. Autorità 37352 del 15 novembre 2017), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell'ambito del procedimento a suo carico, esulano dall'oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l'applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 620/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- analogamente, non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 620/2017/E/EEL in merito alla presenza di pochi punti di consumo e alle ridotte dimensioni dei prelievi in alcune zone nonché in merito agli errori nelle curve di prelievo orario trasmesse dal distributore e successivamente rettificata. Infatti, con la citata deliberazione 620/2017/E/EEL, l'Autorità ha già inteso rispondere anche a tali osservazioni;
- presentano, invece, elementi di novità le deduzioni della Società in merito al ruolo svolto dagli utenti del dispacciamento abilitati a operare sul mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) che, con le loro strategie di offerta, in particolare nell'area di Brindisi, avrebbero determinato l'aumento degli oneri sostenuti da Terna e, conseguentemente, del corrispettivo *uplift* nel primo semestre 2016; pertanto, non possono essere mossi rilievi alle condotte delle

unità di consumo e produzione non abilitate che, in quanto *price-takers*, non possono incidere sui prezzi che si formano su MSD;

- inoltre, dal momento che Terna, in fase di gestione della programmazione del bilanciamento della rete, non tiene in considerazione le programmazioni degli utenti del dispacciamento relativamente ai punti in prelievo da loro gestiti, risulterebbe impossibile per la Società influenzare l'andamento dei prezzi su MSD.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell'Autorità, la Società ha confutato la tesi della reiterazione degli sbilanciamenti non diligenti;
- in particolare, con riferimento alla zona Centro-Nord, ha evidenziato la presenza nel proprio portafoglio di clienti industriali con prelievi particolarmente discontinui in corrispondenza delle festività del mese di gennaio 2016;
- analogamente, nella zona Sud, in considerazione del numero limitato di punti di prelievo, gli scostamenti tra programmato e prelevato sarebbero risultati particolarmente elevati nei mesi di aprile e maggio 2016 anche per effetto dei "ponti" collegati alle festività infrasettimanali.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- rispetto ad alcune osservazioni della Società, l'Autorità ha fornito motivazioni esaustive e puntuali su deduzioni dello stesso tipo presentate da altri utenti del dispacciamento in procedimenti analoghi e si limita quindi a ribadire, coerentemente, un orientamento già espresso e ampiamente consolidato;
- in particolare:
  - i. non è condivisibile la tesi della Società secondo cui i costi elevati del dispacciamento non possano in alcun modo essere attribuiti agli utenti del dispacciamento titolari di unità non abilitate, quale appunto la Società stessa. L'Autorità, infatti, è intervenuta con misure regolatorie finalizzate a incentivare una programmazione diligente in termini di energia immessa e prelevata; in tal senso va letto l'obbligo di programmazione conforme ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, adottato con la deliberazione 525/2014/R/EEL, che ha modificato il comma 14.6 della deliberazione 111, proprio per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, favoriti da segnali di prezzo non coerenti con l'effettivo stato del sistema. Gli importi oggetto della prescrizione di cui al provvedimento 620/2017/E/EEL derivano proprio dalla contravvenzione a questo obbligo e, come tali, essi devono essere posti in carico ai soggetti rei di tale contravvenzione. Al riguardo non rileva l'assunzione avanzata dalla Società sugli elevati prezzi di sbilanciamento frutto della specifica

strategia di offerta adottata dalle unità di produzione abilitate: come spiegato nella deliberazione 620/2017/E/EEL, i prezzi di sbilanciamento sono una delle componenti alla base degli oneri per il sistema, ma essi vengono moltiplicati per i volumi di sbilanciamento effettivo che, per quanto riguarda le unità non abilitate oggetto del presente provvedimento, dipendono, invece, dalle strategie di programmazione adottate dagli utenti del dispacciamento;

- ii. Terna, come giustamente sostiene la Società, utilizza nell'ambito della fase di programmazione del mercato per il servizio di dispacciamento (cosiddetto MSD *ex-ante*) le proprie previsioni di domanda, al fine di attivare le risorse a salire e a scendere fornite dalle unità di produzione abilitate. In altre parole, nella fase di programmazione, Terna modifica il dispacciamento delle unità di produzione abilitate rispetto a quello risultante in esito ai mercati dell'energia; risulta, quindi, evidente come i costi sostenuti da Terna su MSD dipendano dal dispacciamento delle unità di produzione abilitate in esito ai mercati dell'energia: un esito di questi mercati che si discosti in modo significativo dallo stato che sarà assunto effettivamente dal sistema (in quanto figlio di offerte relative alle unità di consumo o di produzione non abilitate non aderenti alla realtà) può comportare, infatti, l'attivazione di ingenti risorse su MSD con costi potenzialmente significativi. Ed è proprio per contenere detti costi che la normativa richiede agli utenti del dispacciamento di definire programmi il più possibile coerenti con l'andamento effettivo delle immissioni e dei prelievi: in ciò consiste, quindi, l'influenza che la programmazione compiuta dagli utenti del dispacciamento, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, ha sull'approvvigionamento a termine delle risorse di dispacciamento;
- non è nemmeno accettabile quanto sostenuto dalla Società sull'assenza di reiterazione negli sbilanciamenti registrati nella zona Sud; la valutazione della condotta, infatti, va riferita all'intero periodo di indagine e, come si evince dai dati contenuti nell'Allegato B al provvedimento 620/2017/E/EEL, nelle suddette zone sono presenti sbilanciamenti mensili elevati per più mesi consecutivi e non solo nel bimestre aprile-maggio come evidenziato dalla Società;
- rilevano, invece, le osservazioni formulate dalla Società circa la presenza nel proprio portafoglio di clienti industriali con consumi discontinui nella zona Centro-Nord, per i quali la Società ha fornito elementi puntuali;
- è stato pertanto possibile applicare la metodologia statistica alle curve orarie dei punti di prelievo in media tensione trasmesse dalla Società, rivedendo in tal modo le soglie di tolleranza mensili dettagliate nell'Allegato B alla deliberazione 620/2017/E/EEL.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 620/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 620/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione

**DELIBERA**

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 620/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione, in ragione della rilevanza di alcuni degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*